

Pubblicato il 15/12/2017

N. 02918/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04724/1998 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4724 del 1998, proposto da:

ACAT s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Coppa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Lino Barreca in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 37;

contro

Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del parere espresso, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 37/1985, dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa il 22 febbraio 1998 sull'istanza di sanatoria di un fabbricato sito in Siracusa, via Paolo Orsi, nella parte in cui l'amministrazione ha subordinato il mantenimento dell'opera al pagamento dell'indennità *ex art.* 15 della l. n. 1497/1939.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 dicembre 2017 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna il provvedimento con cui la Soprintendenza - con riferimento all'istanza di concessione in sanatoria avanzata ai sensi della l. n. 47/1985 in relazione alla sopraelevazione abusivamente realizzata sul fabbricato di sua proprietà, sito in Siracusa, via Paolo Orsi - nel rilasciare, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 37/1985, relativo nulla osta, ha subordinato il mantenimento del manufatto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 6 della l. n. 1497/1939.

In particolare, parte ricorrente sostiene l'illegittimità di tale provvedimento evidenziando come l'amministrazione avrebbe illegittimamente sottoposto il nulla osta in questione alla condizione del pagamento dell'indennità (primo motivo) nonché erroneamente comminato tale sanzione direttamente ed unicamente nei confronti della società proprietaria dell'immobile anziché anche nei riguardi delle persone fisiche responsabili dell'abuso, non più proprietarie di quote della società o amministratori (secondo motivo).

All'udienza pubblica del 7 dicembre 2017, la causa veniva trattata e passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Non può, infatti, accogliersi la prima censura articolata in gravame, basandosi essa sull'assunto – non condivisibile – chela Soprintendenza ove rilasci, per le opere edili già realizzate e per le quali si chiede la sanatoria, il parere favorevole di propria competenza, non possa anche irrogare la sanzione di cui all'art. 15 della l. n. 1497/1939.

La giurisprudenza amministrativa è, infatti, sostanzialmente consolidata nel ritenere che la sanzione comminata dall'art. 15 della l. n. 1497/1939 (ora sostituito dall'art. 167 del d.lgs. n. 42 /2004), essendo diretta a reprimere, con effetto deterrente oltre che ripristinatorio, ogni tipo di violazione -

sostanziale, per l'effettivo contrasto della costruzione con i valori paesistici ed ambientali della zona, e formale, per l'omessa acquisizione del nulla osta paesistico - sia dovuta anche in mancanza di un concreto danno ambientale, dovendo, in tal caso, essere commisurata al profitto conseguito (in tal senso, *ex multis*, T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, n. 16752/2004).

Anche il Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire come tale art. 15 debba essere interpretato nel senso che l'indennità ivi prevista costituisca una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale (in tal senso, Consiglio Stato, sezione IV, 3 novembre, n. 7047/2003).

A ciò si aggiunga quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della l.r. n. 17/1994, che nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985, chiarisce come la Soprintendenza, nell'esprimere il parere per la concessione in sanatoria di manufatti abusivi, possa esplicitare al riguardo i propri poteri prescrittivi.

Ugualmente infondato il secondo motivo di doglianza, in ragione della legittima irrogazione della sanzione in questione nei confronti della società ricorrente che, in qualità di proprietaria dell'immobile, aveva avanzato la relativa domanda di concessione sanatoria, correttamente individuata dall'amministrazione resistente quale responsabile dell'abuso, senza che possa assumere a tal proposito rilievo l'eventuale cambiamento della compagine sociale.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, non vi è motivo di statuire sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Eleonora Monica

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO